



57513-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da  
Piero Savani - Presidente -  
Claudio Cerroni  
Giovanni Liberati - Relatore -  
Stefano Corbetta  
Alessio Scarcella  
ha pronunciato la seguente

*LCR*  
Sent. n. sez. 3016  
UP - 26/9/2018  
R.G.N. 27783/2018

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo  
nel procedimento nei confronti di  
....., nato a .....,  
avverso la sentenza del 17/11/2017 del Tribunale di Fermo  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

**RITENUTO IN FATTO**

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 17 novembre 2017 del Tribunale di Fermo, con cui (omissis) è stato assolto dal reato di cui agli artt. 29, commi 1 e 5, e 55, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008 (contestatogli per avere, quale socio accomandatario della (omissis) S.a.s., omesso di effettuare la valutazione dei rischi, non avendo elaborato il relativo documento, né predisposto la prescritta autocertificazione), ritenendo che il fatto contestato non costituisca reato, essendo successivamente alla realizzazione della condotta stata dichiarata fallita la società amministrata dall'imputato.

*G. Liberati*

Il pubblico ministero ricorrente ha denunciato la violazione e l'errata applicazione delle norme incriminatrici contestate, per avere erroneamente il Tribunale escluso la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato, ritenendolo impossibilitato, a causa del fallimento della società dallo stesso amministrata, a corrispondere l'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa, che avrebbe provocato l'estinzione del reato, omettendo, però, ad avviso del ricorrente, di considerare il carattere personale della responsabilità, gravante sul responsabile dell'organizzazione d'impresa, come tale obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi a carico dei lavoratori, con la conseguente irrilevanza del fallimento della società, posto erroneamente a fondamento della decisione di assoluzione adottata dal Tribunale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso del pubblico ministero è fondato.

Impropriamente il Tribunale ha escluso la ravvisabilità dell'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato, peraltro di natura contravvenzionale, dunque configurabile anche a titolo di colpa, per effetto e in conseguenza del fallimento della società amministrata dall'imputato medesimo, che avrebbe impedito il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e il collegato effetto estintivo del reato, giacché quest'ultimo al momento del fallimento (dichiarato con sentenza del 7/6/2013) era già consumato (essendo stato accertato il 2/1/2013), cosicché gli accadimenti a esso successivi, come, nel caso di specie, il fallimento dell'ente per il quale l'imputato aveva agito, sono influenti riguardo al perfezionamento della fattispecie.

L'impossibilità del soggetto coobbligato di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa, oltre a essere influente riguardo al perfezionamento del reato e alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, per essersi il reato già consumato in un momento anteriore, e cioè alla scadenza del termine fissato per provvedere alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, non libera, comunque, l'autore del reato dall'obbligo di provvedere al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, né, certamente, glielo preclude, onde conseguire l'effetto estintivo del reato che ne deriva, cosicché anche sotto tale profilo il rilievo attribuito dal Tribunale alla dichiarazione di fallimento della società amministrata dall'imputato risulta improprio.

Neppure sul piano della valutazione della condotta successiva al perfezionamento del reato tale evento assume rilievo, essendo estraneo alla sfera di dominio dell'imputato, e, quindi, influente al fine della valutazione della sua condotta, anche successiva alla consumazione del reato.




La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo giudizio, stante l'erroneità della valutazione compiuta riguardo alla insussistenza dell'elemento soggettivo.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo.

Così deciso il 26/9/2018

Il Consigliere estensore  
Giovanni Liberati



Il Presidente  
Piero Savani

